

Da "STUDIO LEGALE ALONGI" <avv.ClaudioAlongi@legalmail.it>

A "serviziusiliarisicilia" <serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it>

Data lunedì 29 marzo 2021 - 10:40

(All. 3)

Giudizio R.G. 7275/2016 Sciortino + 2 / S.A.S. scpa - Sentenza di rigetto n. 1341/2021

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza inerente il contenzioso in oggetto, mi pregio rimettere in allegato alla presente la sentenza n. 1341/2021 pubblicata il 26.03.2021 con la quale il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento delle difese proposte dalla società, ha rigettato il ricorso per riconoscimento di mansioni superiori promosso dalle dipendenti Sciortino Silvia, Chifari Luisa e Billaci Massimo.

Cordiali saluti

F.to avv. Claudio Alongi

Allegato(i)

13798980s SENTENZA N. 1341 DEL 26.03.2021.pdf (439 KB)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa
Claudia Gentile nella causa civile iscritta al n° **7275/2016 R.G.L.**,
promossa

D A

SCIORTINO SILVIA, CHIFARI LUISA e BILLECI MASSIMO, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniele Dalfino e Sergio Scibetta ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Palermo, Via E. Amari n. 94, giusta procura in atti.

- ricorrente -

C O N T R O

SAS - SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Alongi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, P.le Ungheria n. 58, giusta procura in atti.

E

I.N.P.S. - in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con l'avv. Giuseppe Bernocchi che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in notar Castellini di Roma.

- resistente -

O g g e t t o: mansioni superiori

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro

N° _____
Reg. Sent. Lav.

Cron. _____

Addi _____

Rilasciata spedizione in forma
esecutiva all'Avv.

Per _____

Il Cancelliere

All'udienza del 26 marzo 2021, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, comma 4° del D.L. n° 34/2020 conv. in L. n° 77/2020, ritenuta la causa matura per la decisione, verificato che le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e depositato note di trattazione scritta, alle ore 16.00 ha emesso

S E N T E N Z A

mediante lettura del seguente

D I S P O S I T I V O

Il Giudice definitivamente pronunciando:

- ❖ Rigetta il ricorso.
- ❖ Spese compensate.

E DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 17.6.2016 i ricorrenti, come in epigrafe indicati, dopo aver premesso:

1. d'essere dipendenti della **SAS - SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.** (già "Arte e Vita S.p.A." e successivamente "Beni Culturali Gestioni & Servizi S.p.A.") a far data dal 31.10.2001;
2. d'essere inquadrati nella categoria "C" ,posizione economica "C5", (istruttori direttivi del C.C.R.L. 2002/2005 del personale dipendente della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 L.r. n. 10/2000), con mansioni di catalogatori;
3. di prestare servizio rispettivamente presso:
 - l'Assessorato regionale BB.CC.AA. - Centro Regionale del Catalogo (Sciortino Silvia);
 - l'Assessorato regionale BB.CC.AA. - Centro regionale per il Restauro (Chifari Luisa);
 - l'Assessorato regionale dei Beni Culturali - Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani (Billeci Massimo);
4. d'aver sempre svolto mansioni riconducibili a un diverso e superiore livello d'inquadramento e segnatamente alla categoria "D" – funzionario direttivo del C.C.R.L. 2002/2005 del personale

dipendente della Regione siciliana;
convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale la Società datrice di lavoro, chiedendo:

- a) dichiararsi acquisita dai ricorrenti - ex art.2103 c.c. - la categoria D e la corrispondente posizione economica "D5" prevista dal Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana 2002/2005 con effetti a far data dal 31.10.2001;
- b) condannare la SAS - SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A. al pagamento in favore di ciascun ricorrente delle differenze retributive determinate in € 22.916,75, nei limiti del termine di prescrizione quinquennale, o in quella maggiore o minore somma determinata all'esito dell'istruttoria, oltre accessori di legge, contributi previdenziali e spese del giudizio;
- c) condannare la SAS - SERVIZI AUSILIARI SICILIA al versamento dei contributi previdenziali omessi.

Si costituiva ritualmente in giudizio, con memoria del 26/1/2017, la società resistente contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiese il rigetto, rilevando in particolare:

- 1. l'inapplicabilità alla SAS - SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A. dell'art 2103 c.c. trattandosi di società ad integrale partecipazione pubblica che opera in regime di *"in house providing"*;
- 2. la piena conformità delle mansioni svolte dai ricorrenti all'inquadramento contrattuale contestato (C5 del CCRL);
- 3. il divieto, per gli enti committenti, di adibire i propri dipendenti a mansioni non corrispondenti alla propria categoria contrattuale di appartenenza;
- 4. in via subordinata, l'intervenuta prescrizione per le eventuali differenze retribuite riferite al periodo 30.10.2001 - 28.09.2011.

Si costituiva in giudizio anche l'ente previdenziale chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento dei contributi eventualmente ancora dovuti in relazione al rapporto di lavoro dedotto in

giudizio, nei limiti della maturata prescrizione.

La causa, istruita documentalmente e con l'audizione dei testi, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, lett. h del D.L. 18/2020 con decreto del 4 febbraio 2021 - autorizzato il deposito di note, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, è stata decisa all'odierna udienza, come da dispositivo in epigrafe.

In via preliminare, giova rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla SAS - SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A., il rapporto di lavoro con i ricorrenti non può essere ricondotto nell'alveo del c.d. pubblico impiego privatizzato e, quindi, assoggettato alla disciplina sancita dal D. Lgs. 165/2001.

A tal proposito va precisato che il modello dell'affidamento "*in house*" per la gestione dei servizi pubblici locali è stato introdotto nell'ordinamento interno dall'art. 113 T.U.E.L. (come modificato dall'art. 14 D.L. n. 269/03, convertito nella L. n. 326/03) che ha espressamente stabilito che l'erogazione del servizio pubblico locale può avvenire attraverso il conferimento della titolarità del servizio a società con capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Il testo della norma citata, nel chiaro intento legislativo di rimanere coerente con i principi comunitari, riproduce fedelmente le coordinate indicate proprio dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di "*in house providing*".

La stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito quali sono i connotati di tali società (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent del 25/11/2013, n. 26283) precisando che «[...] *Pur trattandosi all'origine di una figura di stampo eminentemente giurisprudenziale, la società in house non ha tardato ad acquisire cittadinanza anche nella legislazione nazionale. Se ne trova menzione in molteplici sparse disposizioni normative, talvolta con mero richiamo alle caratteristiche richieste dalla citata giurisprudenza Europea,*

*altre volte con più specifica indicazione dei requisiti occorrenti perché tale figura ricorra. Particolare risalto assume, in questo contesto, il disposto dell'art. 113, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti a locali (D.Lgs. n. 267 del 2000), come riformulato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 14, (convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326), che, in presenza di determinate condizioni, consente espressamente l'affidamento di servizi pubblici, anziché ad imprese terze da individuare mediante procedure di evidenza pubblica, a società di capitali costituite per quello scopo e partecipate totalitariamente da soci pubblici, purché esse realizzino la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che le controllano e purché questi ultimi esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. **E' dunque possibile considerare ormai ben delineati nell'ordinamento i connotati qualificanti della società in house, costituita per finalità di gestione di pubblici servizi e definita dai tre requisiti già più volte ricordati: la natura esclusivamente pubblica dei soci, l'esercizio dell'attività in prevalenza a favore dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. Ma s'intende che, per poter parlare di società in house, è necessario che detti requisiti sussistano tutti contemporaneamente e che tutti trovino il loro fondamento in precise e non derogabili**»*

Orbene, nel caso in esame, dalla copiosa documentazione versata in atti non emerge che sia statutariamente previsto il potere degli enti pubblici partecipanti di dettare le linee strategiche ed operative della società convenuta sino al punto da privare gli organi della società di qualsivoglia autonomia gestionale.

Pertanto, l'eccezione preliminare sollevata dalla società convenuta non può trovare accoglimento atteso che la stessa ha sostanzialmente mantenuto la natura e la struttura di un ente di diritto privato.

Ciò premesso, nel merito, il ricorso appare infondato sotto un duplice profilo.

Preliminarmente va rilevato che, com'è emerso dall'istruttoria svolta (sulla base della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni testimoniali) la SAS - **SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A** (proprio in virtù dell'autonomia gestionale che la caratterizza) ha sempre intimato ai propri dipendenti (e sollecitato in tal senso gli enti committenti) di svolgere, per la realizzazione dei servizi ausiliari affidati, esclusivamente le mansioni ed i compiti espressamente attribuiti dalla società con specifici ordini di servizio e comunque ricompresi nell'ambito del livello d'inquadramento attribuito.

E, d'altronde, il Dipartimento regionale committente ha sempre provveduto ad erogare alla società resistente il corrispettivo per i suddetti servizi ausiliari, previa certificazione della regolarità e puntualità delle prestazioni rese, con esclusione di ogni diversa attività e funzione.

In particolare, il teste Alessandro Arena precisava *«Il dipartimento dovrebbe attenersi al piano di lavoro predisposto dalla SAS per i propri dipendenti e alle mansioni affidate agli stessi. Ove il committente (nella specie l'assessorato) dovesse ritenere di aver necessità di modificare la mansione del personale assegnato, deve preventivamente farne richiesta alla SAS che, valutata la situazione caso per caso, può anche autorizzare il cambio di mansione purché rientri nell'inquadramento posseduto dal dipendente assegnato, conformemente a quanto detto prima in ordine alla nota di diffida.»*.

Orbene, non risulta dall'espletata istruttoria, né che i Dipartimenti interessati (ove i ricorrenti prestano di fatto la propria attività lavorativa) abbiano certificato lo svolgimento di mansioni superiori da parte di questi ultimi né che vi sia stata un'espressa richiesta in tal senso alla SAS - **SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.**

Con la conseguenza che nessuna attività non rientrante *“nell'inquadramento posseduto dal dipendente assegnato”* poteva essere autorizzata dai dirigenti regionali responsabili delle strutture intermedie cui erano stati assegnati i ricorrenti e ai quali potevano essere affidati solo i compiti e le mansioni oggetto del contratto di servizio.

Ma il ricorso va rigettato anche sotto altro profilo.

Per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree, relative al preteso espletamento di mansioni superiori, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema Corte (*ex multis* Cass. Sez. lavoro sentenza 30 marzo 2016, n. 6174): *“secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. fra le tante Cass. n 7313/1998 20272/2010,8589/2015), il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda”*.

Pertanto, il giudice di merito (cfr. anche Cass. civ sent. n. 1677 del 10/03/1984) *“deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta; infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.”*.

Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche è, quindi, opportuno partire dalla disamina delle declaratorie contrattuali relative alle qualifiche entro le quali i ricorrenti chiedono di essere inclusi ai sensi dell'art. 2103 c.c.

Orbene, tutti e tre i ricorrenti risultano essere stati inquadrati quali “istruttore direttivo” nella categoria C (profilo economico 5) del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana.

Il Contratto collettivo menzionato prevede che:

- Nella **categoria “C”** appartengono *«i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:*
 - *approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;*
 - *contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi-amministrativi;*
 - *media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;*
 - *relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale»*
- Invece, nella **Categoria “D”** rivendicata in ricorso appartengono *«i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:*
 - *elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;*
 - *contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi-amministrativi;*
 - *elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;*
 - *relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni*

esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale».

Dalle superiori declaratorie emerge chiaramente la volontà di specificare il più possibile le differenze fra le due posizioni economiche soprattutto in termini di conoscenze («*approfondite conoscenze monospecialistiche*» o «*elevate conoscenze plurispecialistiche*»), di grado di responsabilità («*responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi-amministrativi*» o «*responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi-amministrativi*»), di complessità dei problemi da affrontare («*media [...] basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili*» o «*elevata [...] basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili*»;

Appare, in altri termini, ben chiara la volontà di distinguere nettamente i due diversi livelli d'inquadramento appena descritti, mediante l'analitica descrizione dei compiti inerenti i singoli profili professionali in esso inclusi; pertanto solo il compiuto esercizio di tutte (o quanto meno della maggior parte delle attribuzioni proprie del profilo professionale rivendicato), possono giustificare l'inquadramento nell'una o nell'altra posizione organizzativa.

Ritenere, viceversa, sufficiente per il superiore inquadramento l'espletamento di una qualunque delle mansioni proprie del profilo professionale superiore, violerebbe l'inequivoca volontà delle parti collettive di distinguere nettamente le posizioni organizzative in questione.

Conforta tale conclusione la consolidata giurisprudenza di legittimità (fra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 11125 del 14/08/2001) secondo cui : «*Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico*

previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche il diritto all'assegnazione definitiva a tale attività e alla relativa qualifica - la precipua ed essenziale condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato. La relativa valutazione effettuata da parte del giudice di merito, con le modalità e la completezza delineate, risulta incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale in ordine alla disciplina in tema di inquadramento del personale (Cassazione civile sez. lav., 27 dicembre 1999, n. 14569)»

Orbene all'esito dell'istruttoria i ricorrenti non hanno, comunque, provato lo svolgimento di mansioni inquadrabili nella categoria "D) e l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

Invero, con riferimento alla Sciortino, il teste Andre Mangione riferiva: «[..], nel periodo in cui è stata assegnata alla mia unità operativa, svolgeva attività di catalogatore. Nella fattispecie si occupava della ricerca e raccolta di dati, cioè tutta l'attività propedeutica finalizzata alla catalogazione di determinati monumenti. Posso dire che la Sciortino aveva competenze tali da poter svolgere bene questo incarico», precisando che svolgeva «le mansioni di catalogatore, e occupandosi di ricerche catalografiche e di archivio, insomma tutte le attività propedeutiche riguardanti un determinato monumento, attività finalizzata anche ad arricchire le schede tecniche catalografiche già esistenti. [...] attività [...] tutte finalizzate, però, alla catalogazione. [...] La Sciortino nello svolgimento delle proprie mansioni, pur attenendosi sempre alle direttive

impartite dal Dirigente, aveva un'autonomia operativa [...]nel senso che aveva la competenza per sapere dove e come svolgere il suo lavoro di ricerca e catalogazione senza necessità di essere costantemente guidata da altri».

Con riferimento alla Chifari, la teste **CATERINA DESSY**, pur accennando brevemente (senza riuscire a specificare in che termini) di averla vista «svolgere un'attività che esulava dalla catalogazione e [...] predisponere tabelle di natura contabile» confermava che la ricorrente, addetta alla “sezione scientifica” «si occupava della catalogazione»; precisava, inoltre che «delle mansioni svolte dalla stessa ne sono a conoscenza perché riferite dalla stessa Chifari ma tutte le volte che avevo bisogno di ulteriori informazioni relative [...] mi rivolgevo sempre alla Chifari per avere delucidazioni alle quali la ricorrente era sempre in grado di rispondere. Il mio punto di riferimento era sempre la Chifari ma non ricordo se vi erano altri addetti alla catalogazione. Non so esattamente precisare in cosa consistesse la sua attività però lei mi riferiva che andava negli archivi per attività di ricerca. Comunque per noi in ufficio tutto ciò che riguarda la catalogazione è di loro specifica competenza».

Infine, con riferimento al Billeci, la teste **OCCHIPINTI ANNA VINCENZA** riferiva che: «[...] che nel periodo in cui ho diretto l'U.O. cui era assegnato il Billeci, ero io ad impartire le direttive, previamente concordate con il Sovrintendente, e il Billeci svolgeva attività non propriamente di catalogazione, in quanto il ricorrente e la collega Basilicò si occupavano di verificare la correttezza delle informazioni inserite nei cataloghi già predisposti da altri, previa verifica della consistenza in situ dei singoli manufatti. L'attività svolta dal Billeci è quella del catalogatore, conforme alla convenzione con SAS, che è diversa da quella dell'esperto catalogatore in quanto il secondo si occupa di redigere le schede dei cataloghi mentre il catalogatore si occupa della verifica puntuale in ordine alla correttezza delle informazioni contenute nelle schede, avendo compiti di sopralluogo, come sopra specificato, e di ricerca, laddove i manufatti

catalogati non venivano rinvenuti in situ. In detta attività di ricerca il ricorrente, così come la sua collega, non aveva autonomia esecutiva ma concordava sempre con me come procedere».

Pertanto, la carenza di prove in ordine all'espletamento, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto quello quantitativo e temporale, da parte dei ricorrenti di mansioni inquadrabili nella categoria "D) non consentono l'accoglimento del ricorso, escludendosi che le attività concretamente espletate dagli stessi (d'indubbia rilevanza e complessità), siano riconducibili alla posizione economica e organizzativa rivendicata apparendo, invece, pienamente conformi al livello contrattuale attuale.

In forza di tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso va, dunque, rigettato.

In ordine alle spese di lite, si ritiene che la peculiarità delle questioni trattate, giustifichi la compensazione delle stesse tra tutte le parti;

P.Q.M.

Come in epigrafe.

Così deciso in Palermo, 26 marzo 2021

Il Giudice
Claudia Gentile